



## Ordinanza municipale concernente la concessione di un sussidio per la frequenza di colonie e corsi o corsi di nuoto durante le vacanze estive

Il Municipio di Savosa richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987;

decide:

### Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza disciplina la procedura di sussidio a favore dei giovani, allo scopo di sviluppare, promuovere e favorire l'integrazione sociale e culturale dei giovani.

### Art. 2 Campo di applicazione

Hanno diritto al contributo le famiglie con bambini di età scolastica obbligatoria (dal primo livello della scuola dell'infanzia sino e compreso la quarta media) domiciliati nel Comune.

### Art. 3 Attività sussidiate

Sono sussidiate le colonie estive o corsi estivi che rispondono ai requisiti cantonali (Tandem/spicchi di vacanza), le colonie estive o corsi estivi organizzati dalle società/associazioni di Savosa e i corsi di nuoto VALGERSA.

### Art. 4 Condizioni per l'ottenimento del sussidio

<sup>1</sup> Durata minima del corso/colonia di cinque giorni consecutivi o dieci mezze giornate sull'arco delle vacanze scolastiche estive. Per ogni allievo verranno sussidiate un massimo di due attività per anno.

<sup>2</sup> La richiesta di sussidio deve essere presentata al Municipio entro il 30 settembre dell'anno per il quale si richiede il sussidio mediante l'apposito formulario ottenibile presso la Cancelleria comunale o scaricabile dal sito [www.savosa.ch](http://www.savosa.ch) e deve essere corredata dai seguenti documenti: copia dell'iscrizione alla colonna/corso e ricevuta dell'avvenuto pagamento.

<sup>3</sup> Le domande di sussidio incomplete o tardive verranno respinte.

<sup>4</sup> I sussidi sono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie stabilite nel preventivo annuale.

### Art. 5 Importo del sussidio

Vengono riconosciuti i seguenti sussidi:

Contributi per colonie o corsi estivi che rispondono ai requisiti cantonali (Tandem/spicchi di vacanza) e/o organizzati dalle società/associazioni di Savosa	CHF 70.00 per settimana*
Corso di nuoto VALGERSA	CHF 40.00 corso completo per settimana*

\* ritenuta una partecipazione massima pari al 50% del costo sostenuto.



#### Art. 6 Versamento

Il versamento del sussidio avviene, di regola, entro un mese dall'accertamento tramite accredito bancario o postale.

#### Art. 7 Natura giuridica e diritto

<sup>1</sup> Il diritto del contributo non può essere ceduto né costituito in pegno. Ogni cessione o costituzione in pegno è nulla.

<sup>2</sup> L'importo del contributo verrà trattenuto a parziale o totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora la famiglia beneficiaria fosse in mora con il pagamento delle stesse.

#### Art. 8 Abusi

<sup>1</sup> Il contributo sarà negato se il Municipio è indotto, o si è tentato di indurlo, in errore mediante indicazioni e documentazioni false o dissimulazioni di dati.

<sup>2</sup> Il contributo già corrisposto indebitamente dovrà essere rimborsato al Comune.

<sup>3</sup> Rimane riservata l'azione penale.

#### Art. 9 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il termine di pubblicazione e annulla ogni altra disposizione precedente in vigore.

#### Art. 10 Pubblicazione

Ai sensi dell'art. 192 LOC la presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune a partire dal 15 gennaio 2026 per un periodo di 30 giorni.

#### Art. 11 Rimedi giuridici

Ai sensi dell'art. 208 LOC contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

